

**Schema di Convenzione tra Regione Veneto e Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), in attuazione dell'articolo 2, comma 3 della LR 31/2001.**

PREMESSO CHE:

- la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 ha istituito l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali adottato in data 26 settembre 2008 ha confermato il riconoscimento di AVEPA come Organismo Pagatore per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
- l'art. 2, comma 3 della L.R. n. 31/2001, prevede che possa essere affidata all'Agenzia, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e la relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione del Veneto;
- la stipula di una convenzione, pertanto, costituisce presupposto fondamentale, ai sensi delle disposizioni vigenti, per l'affidamento delle predette attività;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 recante "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli, è lo strumento mediante il quale la Regione del Veneto per la campagna 2020, può concedere aiuti "de minimis" alle superfici coltivate a barbabietola da zucchero, al fine di favorire l'adozione di tecniche di produzione che prevedono adeguate diversificazioni culturali.
- la Giunta regionale con la deliberazione n. ____/2020:
 - ha attivato il predetto regime di aiuto stabilendo di affidare ad AVEPA, tramite stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all'intervento di cui trattasi, nonché quella autorizzatoria concernente adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto e ai relativi controlli;
 - ha approvato lo schema-tipo della suddetta convenzione, nonché il Programma Operativo attuativo dell'intervento;

TRA

La Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata da _____ domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente

E

l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) di seguito denominata "AVEPA", C.F. 90098670277- con sede in Via Niccolò Tommaseo 67 - 35131 Padova (PD) - rappresentata da _____, domiciliato per la funzione presso AVEPA stessa e che interviene in qualità di Direttore della medesima AVEPA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della LR 31/2001

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
2. Oggetto della presente convenzione è la gestione, da parte di AVEPA, delle attività inerenti la funzione di esecuzione dei pagamenti degli aiuti "de minimis" da concedere per superfici



coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione che prevedano adeguate diversificazioni colturali, in attuazione dell'art. 35 della L.R. n. 40 del 12.12.2003 e della deliberazione della Giunta regionale n. ____/2020, nonché delle altre attività definite al successivo art. 2.

Art. 2 - Attività

1. Sono affidate ad AVEPA le seguenti attività:

- rendere disponibili gli strumenti informatici che consentano la presentazione, protocollazione e stampa della domanda, curando anche gli adeguamenti dei sistemi informatici da utilizzare per la gestione del procedimento complessivo;
- ricevere le domande di aiuto presentate dalle aziende attive nel settore della produzione primaria di barbabietola da zucchero, unitamente agli allegati (n. del contratto di fornitura stipulato con un'industria saccarifera e la dichiarazione per la concessione di aiuti "de minimis"), secondo le modalità definite da Avepa stessa;
- effettuare la ricevibilità delle domande entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di aiuto;
- richiedere alla Regione il trasferimento delle risorse impegnate successivamente alla ricevibilità delle domande;
- effettuare l'istruttoria di ammissibilità, ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo approvato dalla Regione;
- determinare, per ciascun richiedente, la superficie ammissibile all'aiuto e l'importo dell'aiuto concedibile, tenuto conto anche degli eventuali aiuti percepiti in "de minimis" dichiarati da ciascun richiedente;
- provvedere - con proprio atto - in base ai propri controlli, all'esclusione o ammissione delle domande all'aiuto, all'approvazione delle istanze presentate ed istruite, ed alla comunicazione di non ammissibilità agli interessati;
- predisporre ed inoltrare alla Regione l'elenco delle domande pervenute, comprensivo della denominazione dell'impresa richiedente e del Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), l'elenco delle domande ammissibili, della superficie richiesta (numero degli ettari richiesti) e del relativo importo di aiuto concedibile, nonché l'indicazione delle domande eventualmente non ammissibili;
- provvedere alla successiva erogazione dei pagamenti degli aiuti in parola ai beneficiari;
- rendicontare alla Regione l'utilizzazione di tutte le somme erogate per l'attuazione dell'intervento, attraverso uno specifico tabulato contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti, con l'indicazione dell'esatta denominazione dell'impresa agricola e del CUAA, dell'aiuto effettivamente pagato e della data del relativo pagamento e dimostrare di aver adempiuto a quanto previsto dal Regolamento "de minimis" e dalle pertinenti disposizioni nazionali applicative per ciascun importo liquidato al singolo beneficiario richiedente, come precisato al punto 10 – Monitoraggio del Programma Operativo approvato;
- effettuare le attività di recupero degli eventuali aiuti indebitamente erogati.

2. Nell'effettuazione delle attività di cui al precedente comma 1, secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo, AVEPA applica le disposizioni attuative dell'intervento contenute nel Programma Operativo approvato dalla Regione, nonché ogni altra disposizione concernente le procedure operative connesse al Regolamento "de minimis" e, ove applicabili, la LR n. 40/2003.



Art. 3 - Controlli

1. Sono affidate ad AVEPA le seguenti attività di controllo:
 - verifica delle superfici indicate in domanda, al fine della determinazione della superficie ammissibile all'aiuto, secondo le modalità indicate dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
 - verifica della presenza dei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera e della dichiarazione per la concessione di aiuti "de minimis", indicati alla domanda di aiuto;
 - verifica del rispetto degli impegni agroambientali assunti consistenti nell'effettiva coltivazione della barbabietola da zucchero su terreni aziendali;
 - verifica (a campione) della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del beneficiario con le modalità previste nell'ambito degli aiuti comunitari in materia di agricoltura;
 - effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di aiuto, ivi comprese quelle attestanti ogni altro aiuto "de minimis" percepito durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti;
 - verifica ex post a campione sugli aiuti "de minimis", comprensivi delle eventuali attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati.

Art. 4 - Obblighi connessi all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 316 del 21.2.2019

In relazione alle previsioni di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e del Regolamento (UE) di modifica n. 316 del 21.2.2019 sugli aiuti "de minimis", AVEPA:

- assicura, mediante apposite dichiarazioni di conoscenza all'interno della domanda di aiuto, che i beneficiari siano informati di quanto segue:
 - che l'aiuto in oggetto si configura come aiuto "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e del successivo Regolamento (UE) n. 316 del 21.2.2019, in vigore dal 14.3.2019;
 - dell'entità dell'importo potenziale massimo per ettaro stabilito dalla Regione e dell'importo massimo complessivo dell'aiuto concedibile (Euro 20.000,00 nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti);
- assicura l'acquisizione all'interno della domanda di aiuto delle dichiarazioni dell'impresa attestanti ogni altro aiuto "de minimis" percepito durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti;
- provvede alla registrazione delle informazioni sugli aiuti individuali concessi nel Registro nazionale sugli aiuti di Stato per il settore agricolo.

Art. 5 - Trasferimento risorse finanziarie

1. La Regione provvede a trasferire ad AVEPA l'intero importo destinato all'attuazione dell'intervento o l'eventuale minor importo che venisse a determinarsi in relazione all'ammontare degli aiuti concedibili sulla base della ricevibilità delle istanze presentate secondo le modalità di cui al precedente Art. 2.
2. AVEPA provvede ad effettuare le attività affidate con la presente convenzione a titolo non oneroso.
3. AVEPA è tenuta a restituire alla Regione le somme residuanti dai pagamenti effettuati.



Art. 6 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione per il periodo necessario al completamento di tutte le attività oggetto della convenzione stessa.

Art. 7 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR), il Responsabile del trattamento è il soggetto <<che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento>>, operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono).
2. AVEPA, nella persona del Direttore pro tempore, ai sensi e per gli effetti del predetto GDPR e con le modalità definite dall'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 596 del 08 maggio 2018, è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (di seguito <<Responsabile>>) di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati, per iscritto, nell'ambito delle attività oggetto della medesima convenzione. La nomina riguarda il trattamento di dati effettuato sia su supporto cartaceo sia con strumenti elettronici. I dati dovranno essere trattati per dare esecuzione alla convenzione in essere tra le parti, Amministrazione regionale e Responsabile, e per adempiere agli obblighi derivanti dalla stessa. I dati non potranno essere trattati per finalità diverse o ulteriori.
3. I tipi di dati che il Responsabile può trattare per conto dell'Amministrazione regionale, nell'ambito della convenzione predetta, sono: Dati personali e Dati relativi a condanne penali/reati. Le categorie di interessati a cui i dati potrebbero riferirsi sono: Cittadini e Imputati/Indagati/Condannati.
4. Il Responsabile si impegna garantire la correttezza del trattamento e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati. Il Responsabile deve in particolare:
 - a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
 - b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
 - c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
 - d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
 - e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dalla convenzione e/o necessari per l'adempimento della stessa.
 - f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
 - g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dalla convenzione e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
 - h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Amministrazione regionale per garantire la sicurezza dei dati personali;



- i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
 - j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito della delega ricevuta dell'Amministrazione regionale, secondo quanto prescritto dall'art. 30 del GDPR;
 - k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione regionale, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
 - l) informare l'Amministrazione regionale, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "databreach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
 - m) assistere l'Amministrazione regionale nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
 - n) informare l'Amministrazione regionale di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
 - o) coadiuvare l'Amministrazione regionale nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
 - p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che la delega è stata portata a termine e/o revocata.
5. Il trattamento avrà durata pari alla durata delle convenzioni tra le parti, Amministrazione regionale e Responsabile del trattamento. All'esaurirsi delle stesse il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.
6. Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Amministrazione regionale tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Amministrazione regionale di cui al presente atto di nomina e consente all'Amministrazione regionale medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Le attività di audit dell'Amministrazione regionale saranno effettuate dal soggetto delegato e/o autorizzato dall'Amministrazione regionale medesima, con lo scopo di controllare l'adempimento - da parte del Responsabile del trattamento - degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto di nomina. Resta inteso che qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.
7. Il Responsabile si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione regionale da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui alla presente nomina o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile.
8. Per quanto non espressamente previsto nella nomina di cui al presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia, precisando che la predetta nomina potrà essere integrata da successive disposizioni normative intervenute o da disposizioni ulteriori dell'Amministrazione regionale.



9. L'Amministrazione regionale adempiendo alla previsione di cui all'articolo 37 del GDPR, con DGR n. 167 del 20 febbraio 2018, ha istituito la struttura denominata "Data Protection Officer" e con DGR n. 473 del 10 aprile 2018 ha designato il citato Data Protection Officer, con sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia.

Art. 8 - Norme regolatrici

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Art. 9 - Controversie

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato da AVEPA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra la Regione ed AVEPA o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 10 - Registrazione

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
3. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 11 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria:

Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE);

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;

per AVEPA:

Via Tommaseo, 35021 Padova (PD);

protocollo@cert.avepa.it

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto	Per l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA)
Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria	Il Direttore

Il presente documento, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

